



**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**  
**GIUDICE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

Nel procedimento ex art.2191 cc iscritto al n. r.g. **78/2010** promosso da:

**SPA LIMONI**

**CONTRO**

**SPA GOAL TRADING;**

**E NEI CONFRONTI DI**

**SRL GOAL TRADING;**

**CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE;**

Il Giudice del registro  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19/10/2010;

**OSSERVA**

La **ricorrente spa LIMONI** ha chiesto ex art. 2191 cc, con atto depositato il 27.9.2010, che il Giudice del registro delle Imprese voglia:

- *“ordinare la cancellazione dell'iscrizione in data 9.9.2010 di GOAL TRADING spa quale socio unico della società GOAL TRADING srl in forza di lodo arbitrare in data 23.3.2010, reso esecutivo in data 12-14.7.2010, prot. n. 256567/2010 del 15.7.2010 nonché in forza di comunicazione di socio unico prot. n.267103/2010 del 23.7.2010”*,
- richiesta fondata (oltre che sulla pretesa contrarietà della iscrizione del lodo presso il Registro delle Imprese alla motivazione di ordinanza cautelare emessa *inter partes* l'1.6.2010 da questo Tribunale):
  - sulla pretesa carenza, nel lodo in discussione, di specifico accertamento della titolarità della partecipazione del 51% del capitale di GOAL TRADING srl in capo a GOAL TRADING spa;
  - sulla pretesa non configurabilità di *“alcun effetto immediato”* del lodo 23.3.2010, il quale, pur se dichiarato esecutivo con decreto del Tribunale il 12/14.7.2010, è stato poi impugnato per nullità ex art.829 cpc e come tale risulterebbe passibile di provvisoria esecutività solo ove contenente pronunce condannatorie, nel caso di specie del tutto assenti;
  - sulla pretesa necessità -anche in riferimento al vigente disposto dell'art.2470 cc- che l'iscrizione nel registro delle imprese di pronunce giudiziali o arbitrali presupponga la irretrattabilità della pronuncia e, quindi, il suo passaggio in giudicato;
  - sulla incidenza di eventi successivi a quelli fatti valere da GOAL TRADING spa nel procedimento arbitrare e in particolare sull'incidenza dell'abbattimento di capitale deliberato dall'assemblea del 25.5.2009;
  - in ogni caso sulla non configurabilità di GOAL TRADING spa quale socio unico di GOAL TRADING srl, residuando comunque in capo a LIMONI la titolarità dello 0,22% del capitale di GOAL TRADING srl.



Il **Conservatore del Registro delle Imprese** con memoria depositata all'udienza ha chiesto che per l'eventuale cancellazione delle iscrizioni "*si attenda l'esito del procedimento*" relativo alla impugnazione per nullità del lodo.

La **resistente spa GOAL TRADING**, anch'essa con memoria depositata all'udienza, ha chiesto il rigetto del ricorso, contestandone come infondate tutte le motivazioni, tenuto conto dello specifico contenuto del lodo, della sua esecutività, della sua idoneità alla iscrizione e della irrilevanza dei fatti sopravvenuti.

All'esito di tale contraddittorio il Giudice del registro reputa che **il ricorso non possa essere accolto**.

Al riguardo va premesso, in riferimento a quanto esposto nel lodo in discussione (cfr. doc.1 ricorrente):

- che la vicenda (anche) qui controversa riguarda la validità di "*accordo per opzione di vendita e di acquisto*" delle quote pari al 51% del capitale della srl GOAL TRADING divenute a seguito delle delibere dell'8.5.2008 di proprietà della spa LIMONI, accordo sottoscritto tra le due spa LIMONI e GOAL TRADING (d'ora in avanti anche solo GT) sempre l'8.5.2008 e poi oggetto della missiva "*opzione acquisto quota partecipazione GOAL TRADING srl*" indirizzata il 25.7.2008 da GT a LIMONI (cfr. docc. 3 e 4 resistente);
- che l'invalidità di tale patto per plurimi motivi è stata fatta valere da LIMONI nel giudizio arbitrale, giudizio nel quale GT ha invece:
  - chiesto il rigetto di tutte le prospettazioni e domande avversarie,
  - e illustrato poi in fatto "*di aver comunicato a LIMONI con lettera del 25.7.2008, l'esercizio dell'opzione di acquisto, invitandola alla stipula del contratto di cessione*", invito rimasto senza seguito,
  - chiedendo quindi in via riconvenzionale l'emissione di pronuncia ex art.2932 cc produttiva degli effetti del contratto di cessione della partecipazione non concluso;
- che nel successivo contraddittorio avanti agli arbitri LIMONI ha in particolare esposto che in ogni caso l'opzione non sarebbe stata esercitata da GT "*limitatasi a manifestare l'intendimento di un successivo esercizio del diritto*";
- che in tale contesto di conclusioni delle parti, il lodo arbitrale ha ritenuto
  - da un lato la validità dello "*accordo per opzione di vendita e di acquisto*" censurato come invalido da LIMONI (cfr. punti III, IV, VI, VII, della motivazione del lodo, pagg. 12 a 17, nonché 18 a 26);
  - d'altro lato la infondatezza della "*argomentazione svolta da LIMONI secondo cui GT non avrebbe esercitato l'opzione*", "*dovendosi ritenere certamente che, con lettera del 25.7.2008, la convenuta abbia in effetti esercitato il diritto di opzione*", cosicché "*con l'esercizio del call da parte di GT, il contratto di compravendita s'è perfezionato; ed infatti la cessione delle quote è valida ed efficace tra le parti per effetto del semplice consenso dalle stesse manifestato in virtù della applicazione del generale principio del consenso traslativo, residuando il deposito dell'atto di trasferimento con sottoscrizione autenticata presso il registro delle imprese competente ai soli fini della sua pubblicità e per avere effetto nei confronti della società delle cui quote trattasi come richiesto dall'art.2470 comma 2 cc*" (cfr. punto V della motivazione del lodo, pagg. 17/18);
- e su tali presupposti ha quindi rigettato sia le domande di LIMONI sia la riconvenzionale di GT, rigetto quest'ultimo in particolare motivato "*per essersi il contratto di compravendita delle quote già concluso a favore di GOAL, con l'esercizio dell'opzione di call risalente al 25.7.2008 e residuando il pagamento del prezzo, quanto ai rapporti inter partes, ed il deposito del*



presente lodo presso il registro delle imprese competente, ai fini della efficacia della cessione anche di fronte alla società delle cui quote trattasi” (cfr. punto VIII della motivazione del lodo, pagg. 26/27),

- così esprimendosi poi il dispositivo del lodo:
  - “(i) accertata la validità del contratto di opzione sottoscritto dalle parti l’8.5.2008 e la efficacia dell’esercizio dell’Opzione da parte di GOAL TRADING spa con lettera del 25.7.2008, rigetta le domande tutte svolte da LIMONI spa per i motivi esposti”;
  - “(ii) rigetta le domande riconvenzionali svolte da GOAL TRADING spa”.

Ciò premesso va rilevato ancora in via preliminare che nessuna valenza vincolante -quanto alla valutazione in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti per l’iscrizione nel Registro delle Imprese del lodo in discussione- può essere attribuita all’ordinanza emessa da questo Tribunale l’1.6.2010, posto che:

- da un lato si tratta di provvedimento con il quale è stato respinto il ricorso ex art.700 cpc svolto da LIMONI per ottenere, in via cautelare, “i necessari provvedimenti provvisori e urgenti che inibiscano a GT di procedere al deposito del lodo presso il Registro delle Imprese” e, dunque, di provvedimento la cui valenza è di per sé destinata ad esaurirsi nella fase cautelare specifica,
- mentre poi, d’altro lato, si tratta di provvedimento la cui motivazione pare in via assorbente concentrata sulla mancanza di *periculum* per l’adozione delle misure cautelari richieste, “dal momento che sussiste il rimedio speciale di cui all’art.2191 cc” (cfr. in particolare pag.3 dell’ordinanza, doc. 4 ricorrente), vale a dire proprio il rimedio oggi in concreto attivato da LIMONI, dallo stesso giudice della cautela indicato come sede propria per ogni valutazione in ordine alla iscrivibilità del lodo nel Registro delle Imprese.

Venendo ora al merito del ricorso ex art.2191 cc in esame, ad avviso di questo Giudice nessuna delle prospettazioni del ricorrente pare fondata, considerato che:

- quanto al contenuto del lodo in discussione, dalla lettura della motivazione e del dispositivo sopra riportati può agevolmente trarsi un *dictum* di accertamento, espressamente specificato nel dispositivo e relativo alla “efficacia dell’esercizio dell’Opzione da parte di GOAL TRADING spa con lettera del 25.7.2008”, efficacia dalla quale viene indiscutibilmente tratta dagli arbitri, come ampiamente illustrato nella motivazione del lodo, la conseguenza della intervenuta conclusione del contratto di cessione delle quote di GOAL TRADING srl da LIMONI a GT, cessione per la cui efficacia verso la srl GOAL TRADING ai sensi dell’art.2470 cc sempre la motivazione del lodo specifica espressamente che il deposito del lodo presso il Registro delle Imprese rappresenta adempimento sufficiente, senza necessità (diversamente da quanto sembra ritenere il Conservatore del Registro delle Imprese nella sua memoria) di deposito di ulteriore atto di trasferimento con sottoscrizione autenticata (vedi, a raffronto, i passi sopra riportati della motivazione, di cui rispettivamente a pag. 18 e a pag. 27 del lodo);
- quanto alla pretesa limitata efficacia del lodo esecutivo ma impugnato:
  - il ricorrente richiama la tradizionale correlazione tra istituto della provvisoria esecutività e sentenze di condanna,
  - correlazione che è stata messa in discussione da contrari orientamenti dottrinali e giurisprudenziali (anche di legittimità, cfr. ad es. Cass. n.18512/2007) e che, in particolare, non pare predicata in linea generale dalla (richiamata dal ricorrente) recente pronuncia della Cassazione a sezioni unite n.4059/2010,
  - la quale specifica che -nel particolare caso deciso riguardante ipotesi di sentenza costitutiva ex art.2932 cc- la esecutività della sentenza impugnata non può essere anticipata rispetto alla formazione del giudicato, sul solo presupposto che “l’effetto



*traslativo/costitutivo*” non sia di per sé retroattivo ma “*si produce solo all’atto del passaggio in giudicato*”,

- lasciando dunque impregiudicata la questione di effetti provvisori di sentenze costitutive ovvero di accertamento aventi diversa struttura quanto alla produzione (retroagente) dei propri effetti;
- in relazione a tale questione reputa il giudicante che -in un contesto di interpretazione costituzionalmente orientata secondo i parametri ex artt. 3 e 111 Cost.- la negazione di qualsiasi efficacia “provvisoria” per le pronunce di accertamento e/o costitutive si risolva in una deteriore diminuzione di tutela per la parte vittoriosa in primo grado (ovvero in sede arbitrale), diminuzione che non pare adeguatamente giustificata,
- né in riferimento alla generale portata degli artt. 2909 cc e 324 cpc, di per sé riferibili anche agli accertamenti sottostanti alle pronunce di condanna,
- né dal tradizionale richiamo ai termini letterali “efficacia esecutiva” e “esecuzione” utilizzati dal legislatore in particolare nell’art. 283 cpc,
- termini la cui valenza di riferimento esclusivo alle sole sentenze suscettibili di esecuzione forzata (e, quindi, di riferimento esclusivo alle sole sentenze di condanna)
  - è stata autorevolmente negata da orientamenti dottrinali di segno opposto a quello seguito dal ricorrente,
  - e, del resto, neppure può essere invocata in riferimento alle pronunce arbitrali, posto che l’art.830 cpc, nel disciplinare la “sospensione” dei lodi nell’ambito dei giudizi di impugnazione per nullità, parla espressamente di sospensione della “efficacia” del lodo e non già della sua esecutività,
- cosicché, in definitiva, pare al giudicante debba riconoscersi che l’efficacia del lodo in esame ben possa comportare, nonostante la sua impugnazione per nullità, la iscrivibilità nel Registro delle Imprese *id est* la sua efficacia nei confronti della società le cui quote il lodo ha accertato essere state cedute e il corrispondente esercizio dei diritti sociali da parte del soggetto che lo stesso lodo ha accertato in virtù della cessione essere il titolare dei diritti sociali corrispondenti <sup>1</sup>,
- e ciò tanto più che gli inconvenienti al riguardo denunciati dalla ricorrente (in sostanza il rischio che tali diritti siano esercitati da soggetto che potrebbe risultarne privo all’esito dell’eventuale accoglimento della impugnazione per nullità del lodo) appaiono speculari rispetto al corrispondente rischio dell’esercizio dei diritti sociali da parte del ricorrente ove l’impugnazione per nullità venisse rigettata e venisse quindi a confermarsi l’acquisto di tali diritti in capo alla resistente,
- e che, in ogni caso, al ricorrente residuerebbe comunque *medio tempore* il ricorso al rimedio ex art.670 cpc, rimedio il cui esperimento -sempre in un contesto di interpretazione costituzionalmente orientata secondo i parametri ex artt. 3 e 111 Cost.- appare più ragionevole addossare alla parte soccombente avanti agli arbitri piuttosto che alla parte ivi vittoriosa;

➤ quanto alla pretesa necessità del carattere irretrattabile delle pronunce da iscriversi nel Registro delle Imprese:

- che tale carattere non pare di per sé direttamente discendere dal disposto del secondo comma dell’art.2470 cc, la cui previsione di iscrizione di “atto di trasferimento con

---

<sup>1</sup> Cfr. in senso conforme a tale conclusione il precedente di questo Tribunale reso il 23.2.2006 in sede di reclamo ex art.2192, provvedimento riportato nel *Massimario delle sentenze dei giudici del registro della lombardia 1996-2007*, p.73.



sottoscrizione autenticata” non può ostare alla iscrizione di pronunce che tengano luogo ex art.2932 cc del negozio di cessione ovvero che accertino, come nel caso di specie, la già avvenuta conclusione della cessione a mezzo dell’incontro della volontà delle parti, cosicché, in sostanza, il richiamo all’art.2470 cc si risolve nel richiamo alla questione già sopra esaminata dei limiti di immediata efficacia delle pronunce impugnate,

- mentre poi, d’altro lato, il sistema del Registro delle Imprese presenta altri casi nei quali non si dubita della immediata iscrivibilità di sentenze di accertamento costitutivo pur impugnate (cfr. il sesto comma dell’art. 2378 cc, secondo il quale, nel caso di impugnazione di delibere assembleari di spa, “i dispositivi del provvedimento di sospensione” pronunciato in via cautelare durante il giudizio “e della sentenza che decide sulla impugnazione devono essere iscritti nel registro delle imprese”, così dettando una norma omogenea a quella prevista in via generale dal terzo comma dell’art. 669 novies cpc quanto a perdita dell’efficacia del provvedimento cautelare quando “con sentenza, anche non passata in giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso”);

➤ quanto infine alla pretesa incidenza di eventi successivi all’esercizio dell’opzione ed alla residua titolarità in capo a LIMONI dello 0,22% del capitale sociale di GOAL TRADING srl:

- come specificato dalla resistente, la prima questione è già stata oggetto di decisione da parte degli arbitri, i quali hanno ritenuto di rigettare “l’eccezione formulata da LIMONI, secondo cui l’Opzione sarebbe comunque divenuta inefficace per effetto della delibera del 25.5.2009 di GOAL TRADING srl, avente ad oggetto l’azzeramento del capitale sociale e la ricostituzione dello stesso mediante emissione di nuove quote” (cfr. punto II della motivazione del lodo, pagg. 11/12), cosicché della stessa non può conoscersi in questa sede,
- mentre poi l’accordo tra le parti dell’11.5.2009 (cfr. doc. 6 ricorrente), richiamato dal ricorrente, lungi dall’ostare alla iscrizione qui controversa pare di per sé dotato della limitata valenza illustrata dalla difesa della resistente nella sua memoria (cfr. pagg.17/19), alla quale può farsi qui rinvio;
- quanto alla seconda questione, appare irrilevante il richiamo della ricorrente alla (precedente al lodo) titolarità in suo capo (non del 51,00% ma) del 51,22% del capitale di GOAL TRADING srl, cosicché, sempre a dire della ricorrente, sarebbe comunque priva dei presupposti di legge quantomeno la iscrizione di GT come socio unico di GOAL TRADING srl, perché essa ricorrente, anche in seguito alla iscrizione del lodo in discussione, sarebbe comunque rimasta titolare dello 0,22% del capitale sociale di GOAL TRADING srl,
- trattandosi di argomentazione che si scontra con il fatto che il lodo ha accertato l’avvenuta conclusione della cessione sulla base di efficace esercizio dell’opzione da parte di GT e che l’accordo di opzione (cfr. art.1.1. doc. 3 resistente) riguardava “tutte le quote” di LIMONI “di valore nominale di euro 10.500,00 (diecimilacinquecento)”, cosicché la parte di capitale oggetto dell’opzione appare ben individuata nella intera partecipazione di LIMONI pari appunto a quote per euro 10.500<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> L’argomentazione della ricorrente da ultimo in esame si fonda sulla definizione, contenuta sempre nel citato art. 1.1. dell’accordo di opzione, della parte di capitale posseduta da LIMONI al momento della stipulazione dell’accordo come pari, in percentuale, al 51% del capitale sociale, quando in realtà le quote per nominali euro 10.500,00 (pervenute a LIMONI come da delibera di GOAL TRADING srl dell’8.5.2008, cfr. doc.2 resistente) rappresentano (non il 51% ma) il 51,22% dell’intero capitale di GOAL TRADING srl, pari ad euro 20.500,00: dato peraltro il richiamo, nel testo dell’accordo, al valore nominale pari a euro 10.500,00 delle quote oggetto di opzione, l’imprecisione nella indicazione della percentuale di tali quote rispetto all’intero capitale sociale (imprecisione ricorrente anche nelle conclusioni di GT avanti agli arbitri e nella motivazione del lodo) non pare possa assumere rilievo determinante ai fini qui rilevanti.

Per i motivi fin qui indicati deve dunque ritenersi che le iscrizioni delle quali si chiede la cancellazione siano avvenute in presenza dei presupposti di legge e il ricorso in esame va quindi respinto, con integrale compensazione delle spese del procedimento tra ricorrente e resistente, in considerazione della carenza di orientamenti giurisprudenziali consolidati ed univoci sulla più rilevante questione attinente ai limiti della efficacia di lodo impugnato.

**P.Q.M.**

rigetta il ricorso, compensando interamente tra ricorrente e resistente le spese del procedimento cautelare.

Milano, 21 marzo 2011.

Il Giudice del Registro delle Imprese  
*Elena Riva Crugnola*